COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.12.2023
C(2023) 8627 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2023

sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2023

sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. L'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce ad ogni cittadino il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e prescrive che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. L'articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") stabilisce la base per un'azione dell'Unione europea intesa a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

(2) L'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") assicura il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla libertà di riunione; quindi, anche il diritto delle persone di riunirsi in gruppi o strutture organizzate. Tale diritto – riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) – costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di interesse comune e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica. Inoltre il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni. L'articolo 41 della Carta, relativo al diritto ad una buona amministrazione, impone all'amministrazione l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Infine l'articolo 24 della Carta sancisce il diritto dei minori di esprimere liberamente la propria opinione e prevede che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

(3) Nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche è opportuno promuovere attivamente un coinvolgimento inclusivo ed effettivo tra autorità pubbliche e cittadini, organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani. I processi di elaborazione delle politiche pubbliche non riguardano in alcun modo le decisioni individuali dell'amministrazione che potrebbero incidere sui diritti delle persone. Le autorità pubbliche devono adottare un approccio su misura, in quanto le condizioni di partecipazione non sono le stesse per i singoli cittadini e per le organizzazioni della società civile.

(4) Gli Stati membri dovrebbero creare e mantenere un contesto sicuro e favorevole affinché le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani rafforzino il loro impegno effettivo e garantiscano la loro partecipazione attiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, esercitando così un ruolo chiave nelle

democrazie dell'Unione. Si fa spesso riferimento alle organizzazioni della società civile come a strutture non statali, senza scopo di lucro, imparziali e non violente, grazie alle quali le persone si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi[1]. I difensori dei diritti umani sono persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti, in linea con quanto definito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (1998)[2] e negli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani[3]. I difensori dei diritti umani cercano di promuovere e proteggere i diritti civili e politici, nonché di promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali[4]. L'Unione si impegna a dialogare con le organizzazioni che rispettano i valori e i diritti fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta.

(5) È necessario assicurare la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale, come riconosciuto dagli orientamenti delle Nazioni Unite per gli Stati sull'effettiva attuazione del diritto di partecipazione agli affari pubblici[5], dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa[6], sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale[7] e sulla democrazia deliberativa[8], dalla raccomandazione dell'OCSE sul governo aperto[9], dal codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale adottato dalla Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative (OING)[10] e dalle direttive comuni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE-ODIHR) e della commissione di Venezia sulla libertà di associazione[11].

(6) Per elaborazione di politiche fondate su elementi concreti s'intende che le autorità pubbliche debbano coinvolgere le persone sulle quali le norme e le decisioni adottate hanno un impatto, e raccoglierne attivamente opinioni e dati nelle varie fasi dei processi di elaborazione delle politiche. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere

---

1 Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile" (COM(2012) 492 final).

2 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and.

3 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf.

4 Nella presente raccomandazione, i riferimenti a "organizzazioni della società civile" s'intendono applicabili anche ai "difensori dei diritti umani".

5 UN, Guidelines on the effective implementation on the right to participate in public affairs, 2018.

6 Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec (2007)14 on the legal status of non-governmental organisations in Europe.

7 Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec (2001)19 e Recommendation CM/Rec(2018)4 on the participation of citizens in local public life. A livello locale, cfr. anche Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec (2009)2 on the evaluation, auditing and monitoring of participation and participation policies at local and regional level, e Consiglio d'Europa, Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the rights to participate in the affairs of a local authority.

8 Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec(2023)6 of the Committee of Ministers to member States on deliberative democracy.

9 OCSE, raccomandazione del Consiglio sul governo aperto, OECD/LEGAL/0438.

10 Conferenza delle Organizzazioni internazionali non governative (OING), Codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale, 30 ottobre 2009.

11 https://www.osce.org/files/f/documents/3/b/132371.pdf.

interesse a sostenere sollecitamente la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, anche tramite percorsi innovativi quali le attività culturali e la partecipazione delle organizzazioni culturali che hanno dimostrato di rafforzare l'impegno civico, la democrazia e la coesione sociale[12]. Gli Stati membri dovrebbero promuovere un ambiente di sostegno e inclusivo che offra ai cittadini l'opportunità di partecipare effettivamente a tali processi. Tale ambiente rafforza la trasparenza e la resilienza contro la manipolazione delle informazioni e la disinformazione e può contribuire ad aumentare la fiducia nella democrazia rappresentativa.

(7) La promozione della partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche sostiene l'affluenza alle urne e stimola i cittadini a partecipare alla democrazia rappresentativa, anche attraverso campagne elettorali e candidature. Gli Stati membri dovrebbero far sì che i cittadini abbiano accesso alle informazioni mediante canali e strumenti adeguati nonché alle risorse per aumentare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza dell'Unione.

(8) La partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche dovrebbe essere inclusiva e riflettere al meglio la configurazione demografica e la diversità delle circoscrizioni elettorali nonché le esigenze dei gruppi sottorappresentati e delle persone con disabilità[13]. Gli Stati membri dovrebbero offrire possibilità di partecipare grazie a esercizi e meccanismi adattati e accessibili, sia online che offline, anche nelle zone rurali e remote.

(9) Le tecnologie digitali trasformano i processi decisionali nell'Unione e le modalità d'interazione tra autorità pubbliche e cittadini. Nei processi di elaborazione delle politiche, l'uso di nuove tecnologie, come le piattaforme e l'amministrazione online, può favorire l'interazione tra il cittadino e lo Stato. L'introduzione di tali tecniche dovrà rispettare il bilanciamento dei poteri di una società democratica e fruire di debita protezione dai rischi di attacchi informatici e sorveglianza online. Pur riconoscendo il potenziale delle soluzioni digitali per rafforzare la partecipazione del pubblico, il loro ruolo a tale riguardo potrebbe essere insufficiente e ampliare il divario digitale; occorre quindi continuare a prevedere e a permettere la partecipazione in presenza laddove opportuno.

(10) L'alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali sono essenziali per partecipare ai processi online di elaborazione delle politiche pubbliche, per accedere alle informazioni pertinenti e consultarle, dialogare con le autorità, sviluppare la capacità di riconoscere e gestire in modo resiliente la manipolazione delle informazioni e la disinformazione. Queste competenze possono essere ulteriormente promosse attraverso l'istruzione e la formazione, l'apprendimento non formale e informale e l'animazione giovanile, con particolare attenzione al pensiero critico[14]. È necessario un

---

12 Cfr. "Culture and Democracy: the evidence – the importance of citizens' participation in cultural activities for civic engagement, democracy and social cohesion – lessons from international research", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, maggio 2023.

13 Cfr. ad esempio il riferimento alla partecipazione delle persone con disabilità e dei Rom nelle comunicazioni della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021) 101 final) e "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020) 620 final).

14 Consiglio d'Europa, Digital Citizenship Education Handbook, https://rm.coe.int/16809382f9. Cfr. anche Commissione europea, Engaging with Food, People and Places, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121910.

approccio che coinvolga l'intera società, collaborando anche con le organizzazioni che sviluppano iniziative di base per promuovere attività volte a monitorare, individuare e prevenire la disinformazione nonché sfatarne le mistificazioni.

(11) Forme innovative di partecipazione che coinvolgono direttamente i cittadini, come i processi di cocreazione e deliberativi online e presenziali, sono prassi promettenti per sostenere e rinnovare i meccanismi di buon governo e contribuire alla mobilitazione civile su problemi politici complessi come i cambiamenti climatici e le decisioni di investimento nelle infrastrutture[15].

(12) Queste forme innovative di partecipazione e coinvolgimento nell'elaborazione delle politiche pubbliche possono essere attuate in varie fasi dell'elaborazione e assumere vari formati: panel di cittadini, giurie o assemblee online o offline, conferenze di consenso, bilancio partecipativo e cocreazione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le pubbliche amministrazioni dispongano di risorse finanziarie e competenze adeguate per organizzare tali esercizi tenendo conto, ad esempio, delle prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(13) Gli Stati membri possono avvalersi delle competenze e delle migliori prassi a livello dell'UE, in particolare la Conferenza sul futuro dell'Europa[16]. Al fine di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e dare seguito alla Conferenza, la Commissione sta mettendo in atto una nuova fase di partecipazione civica potenziando le norme e gli strumenti di cui dispone, tra cui i panel europei di cittadini, che riuniscono cittadini selezionati in modo casuale in tutti gli Stati membri (un terzo dei quali giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni) per discutere le proposte di base del prossimo futuro e che sono ormai una componente ricorrente della vita democratica nell'Unione[17]. La Commissione sta inoltre sviluppando una versione rinnovata del portale "Di' la tua" che funga da sportello unico per la partecipazione dei cittadini online. Il portale "Dì la tua" consente ai cittadini di interagire a diversi livelli con le istituzioni europee, pronunciandosi su iniziative legislative (consultazioni pubbliche), discutendo e deliberando con altri cittadini europei oppure presentando proposte per l'Unione in cui vogliono vivere, attraverso l'iniziativa dei cittadini europei. Il portale riprende diverse funzionalità specifiche sviluppate per la piattaforma digitale multilingue della Conferenza sul futuro dell'Europa. La Commissione ha anche istituito un centro di competenza sulla democrazia partecipativa e deliberativa[18] per sostenere la diffusione di tali prassi a livello nazionale e dell'Unione, mettendo in contatto professionisti e ricercatori in tutta l'Unione e svolgendo ricerche sulle migliori prassi e sulle innovazioni, sia online che offline.

---

15 Cfr. le iniziative nell'ambito del patto europeo per il clima (europa.eu). Cfr. anche la relazione dell'OCSE "Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions - Catching the Deliberative Wave" (2020) e la dichiarazione OCSE/LEGAL/0484, del 18 novembre 2022, dal titolo "Building Trust and Reinforcing Democracy", https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0484.

16 Relazione sull'esito finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, "Il futuro è nelle tue mani", 9 maggio 2022 (in inglese).

17 Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Conferenza sul futuro dell'Europa - Dalla visione all'azione", del 17 giugno 2022 (COM(2022) 404 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022DC0404. Cfr. anche la pagina web dei panel europei di cittadini (europa.eu).

18 https://knowledge4policy.ec.europa.eu/participatory-democracy/about_en.

(14) Gli Stati membri potrebbero trarre esempi anche dalle iniziative adottate nell'ambito delle norme sulla democrazia ambientale e applicare iniziative analoghe in altri settori di elaborazione delle politiche pubbliche. Questi esempi si riferiscono in particolare agli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus[19] e dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], o dall'esercizio dei "parlamenti tra pari"[21] organizzati dall'Unione, ad esempio nell'ambito del patto europeo per il clima, per discutere come i privati cittadini, le amministrazioni locali e nazionali e l'Unione europea possano riuscire ad avere la meglio sui cambiamenti climatici.

(15) L'Unione, nell'ambito delle sue competenze, e tutti i suoi Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[22]. La convenzione impone agli Stati parti di consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, compresi i minori, nell'elaborazione e attuazione della legislazione e delle politiche destinate ad applicare la convenzione stessa e in altri processi decisionali su questioni relative alle persone con disabilità. L'accessibilità per le persone con disabilità dovrebbe essere garantita in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e dovrebbero essere previsti accomodamenti ragionevoli per garantire che le persone con disabilità possano partecipare ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche su un piano di parità con chiunque altro.

(16) Gli Stati membri dovrebbero favorire la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita democratica dell'Unione e sostenerne il coinvolgimento a lungo termine nelle democrazie europee in quanto cittadini attivi e vettori di cambiamenti e trasformazioni positivi: è questo l'auspicio della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori[24], della strategia dell'Unione europea per la gioventù[25] e di una risoluzione del Parlamento europeo[26]. Gli Stati membri potrebbero trarre insegnamenti dalle migliori pratiche dei consigli e dei processi esistenti per l'infanzia e i giovani, quali i dialoghi

---

19 UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).

20 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj).

21 https://climate-pact.europa.eu/about/peer-parliaments_it.

22 Cfr. la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale (A/RES/61/106). Secondo la convenzione, per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

23 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

24 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021) 142 final del 24.3.2021).

25 Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1).

26 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea (2020/2201(INI)), punto 17.

dell'UE con i giovani[27], la piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori[28] e il Learning Corner[29]. Inoltre, per integrare le opinioni dei cittadini nell'elaborazione delle politiche pubbliche si potrebbero prendere in considerazione anche buoni esempi di consigli per gli anziani e le persone con disabilità.

(17) Le organizzazioni della società civile attive nella promozione e tutela dei diritti fondamentali sono un veicolo importante per dar voce a persone e gruppi diversi nella società, anche quelli nelle situazioni più vulnerabili, e contribuire ad affrontare le sfide sociali e lo sviluppo economico: promuovono il pluralismo e la responsabilità del processo decisionale e quindi migliorano la qualità della democrazia rappresentativa, come riconosciuto nel piano d'azione per la democrazia europea[30], nella relazione 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE[31], nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto[32] e nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024[33]. Il ruolo importante della società civile nel bilanciamento dei poteri delle democrazie sane è stato sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che ha costantemente sottolineato come le modalità di azione degli organi di vigilanza pubblica possano incidere sensibilmente sul corretto funzionamento di una società democratica.

(18) La relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto valuta gli sviluppi relativi all'inclusività dei processi legislativi e al coinvolgimento della società civile come indicatore del rispetto dello Stato di diritto, e in varie occasioni ha rivolto raccomandazioni a singoli Stati membri nel merito. Stando alla relazione sullo Stato di diritto 2022, "Una migliore partecipazione dei portatori di interessi, anche per quanto riguarda le organizzazioni della società civile, può favorire la qualità della legislazione e la trasparenza del processo". Al contrario, la mancanza di processi formali di partecipazione alla presa di decisioni, strategie di consultazione tardive e frammentarie, la scelta selettiva e opaca degli interlocutori e l'assenza di un seguito efficace destano preoccupazioni per lo Stato di diritto e danneggiano gravemente i processi democratici. La relazione 2022 sull'applicazione della Carta sottolinea anche la necessità di riconoscere il ruolo delle organizzazioni della società civile per consentire loro di agire e garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per un loro coinvolgimento significativo nel processo decisionale e nell'attuazione delle politiche nazionali e dell'Unione.

(19) Una partecipazione efficace e inclusiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche è possibile solo se le organizzazioni della società civile possono operare in un contesto sicuro e favorevole in cui siano rispettati i loro diritti fondamentali e quelli

---

27 Dialogo dell'UE con i giovani | Portale europeo per i giovani (europa.eu).

28 Piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori (europa.eu).

29 Learning corner (europa.eu).

30 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea (COM (2020) 790 final del 3.12.2020, pag.1).

31 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Uno spazio civico prospero per la difesa dei diritti fondamentali nell'UE - Relazione annuale 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2022) 716 final del 6.12.2022).

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 final del 5.7.2023, pag. 26).

33 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 (JOIN(2020) 5 final).

dei loro membri, compresi la libertà di associazione, di riunione e di espressione e di accesso alle informazioni, i diritti alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali, alla proprietà e alla non discriminazione, in un sistema democratico che rispetti lo Stato di diritto. Per consentire la loro effettiva partecipazione ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, le organizzazioni della società civile hanno bisogno di uno spazio civico sicuro, sano e prospero, in cui siano protette, sostenute e responsabilizzate[34] e in cui possano godere pienamente delle libertà fondamentali previste dal mercato interno. Occorrono sforzi costanti per creare e promuovere tale spazio civico favorevole per le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani che agiscono nel pieno rispetto dei valori dell'Unione[35].

(20) La CGUE ha stabilito che le organizzazioni della società civile devono poter "proseguire le proprie attività e funzionare senza ingerenza statale ingiustificata"[36] e la CEDU ha sottolineato che gli Stati membri dovrebbero non solo astenersi dall'interferire indebitamente quando le organizzazioni della società civile svolgono le loro attività, ma anche creare un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile tramite misure giuridiche, amministrative e pratiche[37]. Questo spazio è una componente indispensabile dei sistemi democratici, improntato al rispetto e alla difesa dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

(21) Le autorità pubbliche hanno il dovere di tutelare la libertà di associazione e di espressione e la sicurezza delle organizzazioni della società civile assicurando un contesto giuridico adeguato, monitorando e cercando di combattere efficacemente le minacce nei confronti delle suddette organizzazioni, offrendo accesso a servizi di sostegno adeguati e a finanziamenti e altre risorse che permettano loro di svolgere il proprio lavoro. Sebbene la maggior parte degli Stati membri offra uno spazio sicuro alle organizzazioni della società civile, negli ultimi anni in alcuni Stati membri si è rilevato un numero crescente di attacchi fisici, verbali e digitali, episodi di odio,

---

34 Relazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa, Stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in Europa, Una responsabilità condivisa per la sicurezza democratica in Europa, pag. 53. Cfr. anche Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States, Guidelines for civil participation in political decision making, CM(2017)83-final. Cfr. anche Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the need to strengthen the protection and promotion of civil society space in Europe, CM/Rec(2018)11. A livello delle Nazioni Unite, cfr. Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 2018, Guidelines for States on the effective implementation of the right to participate in public affairs.

35 Cfr. le conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE, 24 febbraio 2023, 6675/23, punti 9, 12 e 16. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha invitato gli Stati membri a promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani affinché possano svolgere le loro attività in linea con i valori dell'Unione senza interferenze ingiustificate da parte dello Stato, come richiesto dalle norme dell'UE e internazionali. Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 marzo 2022, sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (2021/2103 (INI)), la risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026 (INL)) e la relazione annuale 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, COM(2022) 716 final, pag. 34. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 final, pag. 26).

36 Sentenza della CGUE del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea contro Ungheria, ECLI:EU:C:2020:476, punto 113.

37 CEDU, sentenza del 20 ottobre 2005, *Ouranio Toxo and Others v. Greece*, ricorso n. 74989/01, § 35.

vessazioni, intimidazioni e campagne diffamatorie, comprese la criminalizzazione delle attività umanitarie a favore dei diritti fondamentali, le restrizioni amministrative e giuridiche, la sorveglianza illegale e il ricorso ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica[38]. Da diversi studi risulta che, tra le organizzazioni della società civile, le più colpite sono quelle che lavorano per i diritti delle donne, i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, i diritti delle persone LGBTIQ, dei migranti e dei richiedenti asilo, l'integrità pubblica, la lotta alla corruzione e la tutela dell'ambiente.

(22) Gli Stati membri devono provvedere affinché le organizzazioni della società civile abbiano accesso alle risorse finanziarie e siano libere di utilizzarle[39], anche ricorrendo ai fondi dell'Unione. Le organizzazioni della società civile riescono a partecipare efficacemente ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche solo se dispongono di risorse adeguate.

(23) L'Unione offre già ampie opportunità di finanziamento alle organizzazioni della società civile per realizzare progetti intesi a promuovere i valori dell'Unione. Per facilitare la navigazione attraverso diversi programmi, la Commissione ha istituito un portale facilmente accessibile che funge da sportello unico per i fondi dell'Unione e consente di reperire, tra le altre cose, opportunità di finanziamento legate alla democrazia[40]. La Commissione offre un sostegno finanziario specifico alle organizzazioni della società civile negli Stati membri nell'ambito del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, il cui obiettivo è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti umani, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive che sono fondate sullo Stato di diritto. Inoltre i programmi Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà e Europa creativa offrono opportunità di finanziamento per la cooperazione con la società civile, l'impegno civico e la partecipazione democratica. Il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Orizzonte Europa sostiene inoltre le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti in varie aree tematiche di ricerca[41]. È stata altresì fornita assistenza tecnica per la riforma amministrativa negli Stati membri nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, che offre opzioni di finanziamento per lo sviluppo di capacità

---

38 Cfr. le relazioni dell'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali: Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, 2018 (in inglese); Protecting civic space in the EU, 2021 (in inglese e francese); Europe's civil society: still under pressure, aggiornamento 2022 (in inglese). Cfr. anche il monitoraggio CIVCUS https://monitor.civicus.org/.

39 Articolo 13 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Orientamenti della commissione di Venezia OSCE-ODIHR sulla libertà di associazione, principio 7, pag. 42: https://www.osce.org/odihr/132371.

40 Finanziamenti e appalti (europa.eu).

41 Ad esempio, Orizzonte Europa sosterrà la sperimentazione e l'attuazione dei risultati della ricerca, anche per quanto riguarda la sperimentazione di innovazioni democratiche nel settore della partecipazione civica (cfr. HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12). I risultati della ricerca dell'UE sulla democrazia partecipativa e deliberativa sono stati raccolti in una recente relazione su cui poggerà anche una nuova rete di soluzioni innovative per il futuro della democrazia, che riunirà i ricercatori sulla democrazia e i professionisti della partecipazione e della deliberazione civiche e dell'educazione alla cittadinanza di tutta Europa per elaborare raccomandazioni rivolte ai responsabili politici, sulla base dei risultati della ricerca (cfr. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01).

finalizzato alle pratiche partecipative nelle pubbliche amministrazioni e presso le autorità pubbliche. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rispettare i valori dell'Unione durante l'esecuzione di tali finanziamenti, mentre la Commissione ha attuato misure per favorire l'osservanza delle norme e far fronte a eventuali violazioni.

(24) L'impegno dell'Unione a contribuire alla tutela e alla promozione di uno spazio civico sicuro e favorevole si riflette anche nell'azione esterna, ad esempio nel piano d'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia (2020-2024)[42] e negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani[43], ed è ribadito nella comunicazione del 2012 "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne"[44], negli orientamenti per il sostegno dell'UE alla società civile nella regione dell'allargamento per il periodo 2021-2027 e nel piano d'azione per i giovani nell'azione esterna dell'UE[45]. La forza e la credibilità dell'azione dell'Unione per la difesa dei diritti umani a livello mondiale si basano sul modo in cui l'Unione alimenta e rafforza al proprio interno le sue fondamenta in materia di democrazia e diritti fondamentali.

(25) La presente raccomandazione rientra nel pacchetto per la difesa della democrazia, che comprende anche una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno in materia di trasparenza della rappresentanza di interessi effettuata per conto di paesi terzi e una raccomandazione della Commissione relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.

(26) La presente raccomandazione si basa sulle conclusioni della relazione 2022 sull'applicazione della Carta e delle relazioni annuali sullo Stato di diritto, che analizzano la situazione dello Stato di diritto nell'Unione e nei suoi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il quadro della società civile. La presente raccomandazione integra il piano d'azione per la democrazia europea concepito per responsabilizzare i cittadini e costruire democrazie più resilienti in tutta l'Unione promuovendo elezioni libere ed eque, rafforzando la libertà dei media e contrastando la disinformazione; integra altresì la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea[46] e l'iniziativa 2022 della Commissione contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (anti-SLAPP, *Strategic lawsuits against public participation*)[47]. Essa poggia sulle azioni prioritarie annunciate nella comunicazione

---

42 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf.

43 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/02_hr_guidelines_defenders_en_0.pdf.

44 Cfr. nota 1.

45 Piano d'azione per i giovani (Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante) | Partenariati internazionali (in inglese).

46 Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag.8; ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1534/oj).

47 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (COM(2022) 177 final, 2022/0117(COD)) e raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari

"Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'Unione"[48] e integra il pacchetto Cittadinanza presentato alla fine del 2023.

(27) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Anche i paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'Unione e i paesi che rientrano nella politica di vicinato dell'Unione sono invitati a seguire la presente raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Oggetto

1. La presente raccomandazione mira a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile all'elaborazione delle politiche pubbliche per contribuire a rafforzare la resilienza democratica nell'Unione. Esorta gli Stati membri ad offrire ai cittadini e alle organizzazioni della società civile maggiori opportunità di partecipazione effettiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche condotti dalle autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale, in linea con le norme e le buone prassi consolidate.

2. Si raccomanda agli Stati membri di creare e mantenere un ambiente sicuro e favorevole per le organizzazioni della società civile, che permetta loro di partecipare effettivamente ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure effettive, adeguate e proporzionate per tutelare, sostenere e responsabilizzare le organizzazioni della società civile al fine di realizzare uno spazio civico prospero.

Quadro generale per la partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile

3. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare un quadro che permetta ai cittadini e alle organizzazioni della società civile di partecipare ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche ("quadro di partecipazione") e provvedere affinché detto quadro sia attuato conformemente agli orientamenti della presente raccomandazione.

4. Il quadro di partecipazione dovrebbe assicurare il trattamento rispettoso di tutti i partecipanti, i quali dovrebbero poter partecipare liberamente e senza interferenze indebite.

5. Il quadro di partecipazione dovrebbe essere chiaro e accessibile, anche assicurando la diffusione tempestiva di informazioni adeguate che offrano opportunità concrete e mezzi di partecipazione consoni sulla base di parametri concordati. In particolare gli Stati membri dovrebbero:

   (a) garantire la partecipazione su temi di interesse pubblico in modo continuo e regolare e non solo durante i periodi elettorali;

---

manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30).

[48] Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Relazione sulla cittadinanza 2020 - Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti" (COM(2020) 730 final).

(b) disporre di un quadro politico o normativo ben definito per la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile che specifichi gli obiettivi, le procedure e i soggetti interessati;

(c) applicare al quadro di cui alla lettera b) solo restrizioni proporzionate e comunicate in modo chiaro e garantire ai cittadini e alle organizzazioni della società civile l'accesso al meccanismo di ricorso, se del caso;

(d) aprire la partecipazione nelle prime fasi dei processi di elaborazione delle politiche, nell'individuare esigenze, priorità e definizione delle possibili opzioni strategiche;

(e) trasmettere tempestivamente, in formati facilmente accessibili, le informazioni opportune e necessarie in relazione a un esercizio di partecipazione specifico, tra cui contesto e tipo di misure previste, procedure, calendario di partecipazione e autorità responsabile dell'esercizio con relativo recapito;

(f) offrire l'accesso più ampio possibile, offline e online, alle informazioni e ai documenti di base, anche sui siti web delle autorità pubbliche competenti, e diffondere proattivamente e gratuitamente le informazioni al pubblico in un linguaggio accessibile, senza indebiti ostacoli amministrativi;

(g) adottare misure volte a garantire che le informazioni siano fornite specificamente ai cittadini e alle organizzazioni della società civile che potrebbero essere interessati, con particolare attenzione agli individui e ai gruppi più emarginati, sottorappresentati e vulnerabili;

(h) prevedere risorse e tempo sufficienti ad assicurare effetti significativi e tenere conto dei periodi di vacanza nei contesti nazionali per consentire un'adeguata partecipazione;

(i) prevedere modalità di partecipazione non discriminatorie e accessibili, anche per le persone con disabilità, senza formalità eccessive e a titolo gratuito.

6. Il quadro di partecipazione dovrebbe essere trasparente e gli Stati membri dovrebbero provvedere al controllo dei processi. In particolare gli Stati membri dovrebbero:

(a) informare i partecipanti dell'esito del processo di elaborazione delle politiche pubbliche e del seguito dato agli esercizi partecipativi realizzati;

(b) invitare regolarmente i cittadini e le organizzazioni della società civile a partecipare alle diverse fasi dei processi di elaborazione delle politiche, compresa la fase di revisione delle stesse;

(c) valutare periodicamente il quadro di partecipazione al fine di migliorarlo e adattarlo, ad esempio per adottare metodi più facili da usare, efficaci e innovativi.

7. Il quadro di partecipazione dovrebbe essere inclusivo affinché cittadini e organizzazioni della società civile abbiano pari opportunità di partecipazione e si tenga conto della pluralità delle opinioni, comprese quelle delle persone sottorappresentate, più vulnerabili ed emarginate. In particolare:

(a) gli Stati membri dovrebbero cercare di adoperare strumenti e metodi intesi ad offrire ai cittadini, ai gruppi e alle organizzazioni della società civile la più ampia partecipazione possibile, promuovendo a tal fine la scelta di processi facilmente accessibili e non discriminatori;

(b) gli Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei gruppi sottorappresentati, tenendo conto delle esigenze specifiche, anche delle persone con disabilità, di giovani, anziani, cittadini provenienti da un contesto migratorio e cittadini mobili dell'Unione;

(c) i processi e gli esercizi di partecipazione dovrebbero essere agevolati grazie alle migliori competenze disponibili per garantire un approccio inclusivo che consenta a tutti i partecipanti di essere ascoltati in egual misura, nonché una presentazione accurata della pluralità di opinioni sulle questioni oggetto del dibattito.

8. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare, sostenere e realizzare iniziative di sensibilizzazione volte a migliorare la conoscenza delle opportunità di partecipazione a livello nazionale, regionale e locale, nonché i metodi e gli strumenti disponibili per promuovere il coinvolgimento effettivo nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche.

9. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità di cittadini, organizzazioni della società civile e autorità pubbliche di assicurare una partecipazione effettiva e significativa ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche grazie a sessioni di formazione e informazione.

10. Gli Stati membri dovrebbero destinare finanziamenti specifici all'attuazione del quadro di partecipazione a tutti i livelli di governo, anche sfruttando al meglio i fondi dell'Unione disponibili.

Misure specifiche per sostenere e promuovere la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche

11. Gli Stati membri dovrebbero introdurre esercizi partecipativi e deliberativi guidati dai cittadini su decisioni e politiche specifiche, sostenendo e promuovendo modalità di partecipazione individuali e collettive, come panel e assemblee dei cittadini e altri formati di dialogo e cocreazione. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero trarre ispirazione dall'esperienza, dalle competenze e dalle buone prassi raccolte durante la Conferenza sul futuro dell'Europa e i successivi panel europei di cittadini, nonché da norme internazionali quali le linee guida dell'OCSE sulla partecipazione pubblica[49]. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali esercizi poggino su una metodologia solida e su principi fondamentali a sostegno della loro qualità, inclusività e integrità.

12. Nell'invitare i cittadini ad esercizi partecipativi e deliberativi, gli Stati membri dovrebbero garantire l'inclusività nella massima misura possibile. A tal fine dovrebbero ricorrere alle migliori tecniche statistiche di campionamento e di sorteggio casuale disponibili. Se possibile e necessario, gli Stati membri dovrebbero individuare e affrontare le differenze di partecipazione dei diversi gruppi ricorrendo a statistiche e studi attitudinali. La selezione dei cittadini dovrebbe basarsi su criteri demografici per far sì che i partecipanti rispecchino la configurazione demografica dello Stato membro anche in base al censimento o ad altri dati analoghi pertinenti e a criteri attitudinali che assicurino la diversità. Gli Stati membri dovrebbero garantire

[49] https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes-f765caf6-en.htm.

condizioni favorevoli alla partecipazione senza oneri[50] e, ove opportuno, il rimborso dei costi di partecipazione, anche per sostenere i cittadini economicamente esclusi.

13. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in particolar modo per aumentare la partecipazione di minori e giovani alla vita politica e democratica a livello locale, regionale e nazionale, anche nelle zone rurali e remote. È opportuno che le autorità pubbliche adottino misure, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e della formazione e in altri contesti delle attività di minori e giovani, volte a promuovere una partecipazione significativa, inclusiva e sicura, senza discriminazioni di alcun tipo.

14. Al fine di migliorare gli esercizi partecipativi e deliberativi nello spazio pubblico digitale, gli Stati membri dovrebbero esplorare l'uso di nuove tecnologie facilmente accessibili ai cittadini. In questa prospettiva, gli Stati membri dovrebbero sviluppare l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico fin dalla più tenera età basandosi, tra l'altro, su corsi di educazione all'informazione. L'uso di nuove tecnologie dovrebbe essere pienamente conforme ai diritti fondamentali, tra cui il diritto alla protezione dei dati e alla non discriminazione, nonché a principi quali l'inclusività, l'accessibilità e la neutralità tecnologica e della rete.

Misure specifiche per sostenere e proteggere lo spazio civico ai fini dell'effettiva partecipazione delle organizzazioni della società civile

15. Gli Stati membri dovrebbero creare e mantenere un ambiente sicuro e favorevole per le organizzazioni della società civile ai fini dell'effettiva partecipazione di queste ultime ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche.

16. Gli Stati membri dovrebbero stimolare la creazione di partenariati strategici tra le autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale e le organizzazioni della società civile per promuoverne la partecipazione ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche.

17. Gli Stati membri dovrebbero istituire dialoghi strutturati con le organizzazioni della società civile su temi specifici connessi ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero far sì che tali dialoghi si spingano oltre le consultazioni per proposte politiche o legislative specifiche e che siano regolari, duraturi e orientati ai risultati.

18. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere le organizzazioni della società civile da minacce, criminalizzazione, intimidazioni, vessazioni, attacchi e altre forme di atti criminali, sia offline che online. In particolare gli Stati membri dovrebbero:

(a) provvedere affinché

i) una protezione tempestiva ed efficace sia messa a disposizione delle organizzazioni della società civile, del personale e dei volontari che vi lavorano nonché delle persone a loro vicine, la cui sicurezza è esposta a un rischio concreto, reale o potenziale, a causa del loro lavoro, anche sensibilizzando le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie sui rischi che le organizzazioni della società civile devono affrontare; in casi particolarmente gravi la

[50] Analogamente a quanto accade con il dovere civico di giudice popolare, riconosciuto in alcuni Stati membri, che consente ad esempio di avere permessi dal lavoro.

protezione dovrebbe essere immediatamente assicurata da misure urgenti di allontanamento e ordini di protezione;

ii) gli atti illegali siano immediatamente condannati, anche dai rappresentanti degli Stati membri e, se necessario, siano oggetto di indagini e azioni penali tempestive;

(b) monitorare gli sviluppi nello spazio civico mediante indicatori e quadri di segnalazione chiari, anche con riferimento alle norme internazionali vigenti; creare e mantenere contatti e un dialogo continuo con le organizzazioni della società civile per sostenere detto monitoraggio; si potrebbero raccogliere informazioni pertinenti tramite le istituzioni nazionali per i diritti umani e altri difensori dei diritti umani e bisognerebbe anche prestare particolare attenzione alle segnalazioni di attacchi fisici e online, campagne diffamatorie, episodi di incitamento all'odio e azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP); occorre soprattutto prestare attenzione alla situazione dei difensori dei diritti umani, delle organizzazioni della società civile e dei loro membri che difendono i diritti delle donne, i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva e quelli delle persone appartenenti a gruppi minoritari, ad esempio le persone LGBTIQ, i migranti e i richiedenti asilo, o che ne promuovono i diritti, e che sostengono l'integrità pubblica, la lotta alla corruzione e la tutela dell'ambiente;

(c) incoraggiare e agevolare la collaborazione e il coordinamento tra tutti i soggetti che monitorano gli sviluppi nello spazio civico e nella protezione delle organizzazioni della società civile esposte a minacce e attacchi connessi al loro lavoro, anche elaborando protocolli di collaborazione e condivisione delle migliori prassi tra autorità di contrasto, magistratura, autorità a livello locale, regionale e nazionale, organizzazioni della società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani, organi per la parità e istituzioni di mediazione, e agevolare parimenti la collaborazione tra tutte le autorità e i servizi pertinenti nel loro territorio;

(d) facilitare l'accesso a speciali procedure o canali per segnalare minacce e attacchi, e documentare e analizzare l'ambiente in cui operano le organizzazioni della società civile;

(e) informare le organizzazioni della società civile in merito ai servizi di protezione e sostegno disponibili, anche attraverso siti web dedicati che presentino le informazioni in modo semplice, accessibile e di facile uso; è opportuno comunicare in modo proattivo alle organizzazioni della società civile informazioni chiare riguardanti in particolare le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie e i prestatori di servizi di sostegno cui rivolgersi in caso di minacce e attacchi;

(f) far sì che i servizi di sostegno alle vittime e le linee telefoniche di emergenza esistenti siano disponibili e adattate a coloro che lavorano per le organizzazioni della società civile e alle persone a loro vicine, quando la loro sicurezza è esposta a un rischio concreto, reale o potenziale, a causa del loro lavoro; ove opportuno, i servizi di sostegno dovrebbero fornire informazioni, consulenza giuridica e pratica, sostegno psicologico e disporre di centri di accoglienza, nonché fornire supporto atto a migliorare la sicurezza digitale; è opportuno provvedere alla consulenza giuridica per le organizzazioni della società civile oggetto di SLAPP; tutti i servizi di sostegno dovrebbero essere facilmente

accessibili e forniti in modo riservato e non discriminatorio, soprattutto a persone con disabilità;

(g) collaborare e mettere in comune informazioni, competenze e migliori prassi con gli altri Stati membri e, se opportuno, con le organizzazioni internazionali sui casi relativi alla sicurezza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani e predisporre strumenti per assicurarne la protezione.

19. Gli Stati membri dovrebbero destinare finanziamenti specifici per sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile di rafforzare la resilienza a fronte di minacce e attacchi e per migliorare la conoscenza dei servizi di sostegno e dei meccanismi di ricorso disponibili.

20. Si invitano gli Stati membri ad adottare piani d'azione specifici, o iniziative equivalenti, per istituire quadri nazionali finalizzati a promuovere uno spazio civico sicuro e favorevole e un'effettiva partecipazione delle organizzazioni della società civile.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2023

Per la Commissione
Didier REYNDERS
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA